



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ivana Antonica
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13309/2020** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO PELLINI,
elettivamente domiciliato in Milano, via Carlo Freguglia, n. 10 presso il difensore avv. ROBERTO
PELLINI

ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO BRIGUGLIO e
dell'avv. ALESSANDRA SIRACUSANO e dell'avv. MAURIZIO LOGOZZO, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI N. 51 presso il difensore avv. ANTONIO
BRIGUGLIO

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 ha convenuto in giudizio *Controparte_1* al fine di sentir : "IN VIA
PRINCIPALE: accertata la natura indebita dei pagamenti pretesi ed effettuati a titolo di addizionale
provinciale sull'accisa sull'energia elettrica da *Parte_1* a *Controparte_2* nel
periodo 2010/2011, dichiarare la *Controparte_1* -incorporante per fusione la *Controparte_2*
[...] tenuta alla restituzione di tali pagamenti e quindi condannare la stessa a pagare la
somma di € 54.720,00= (o la diversa, maggiore o minore, ritenuta dovuta) oltre interessi dal dovuto al
saldo. IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriori produzioni e istanze istruttorie nei termini
assegnandi. Con vittoria di spese e competenze di lite. Si è costituita *Controparte_1* che,
contestando le deduzioni e produzione di parte attrice, ha chiesto: "- in via principale, rigettare la
domanda proposta dalla Società *Parte_1* nei confronti della Società *Controparte_1*

- in via subordinata, ridurre nel quantum la pretesa di controparte per i motivi indicati al punto 4 del presente atto, da Euro 54.720,00 ad Euro 47.880,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con ogni riserva istruttoria.”

La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Successivamente veniva rinviata in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale in merito alla rispondenza a Costituzione del complessivo sistema di rimborso dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.

Orbene, la domanda formulata da *Parte_1* è risultata fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.

Invero, l'addizionale provinciale sull'energia elettrica è stata introdotta con l'articolo 6, commi 1 e 2 del d.l. 511 del 1988, come convertito e modificato, disponendo il successivo comma 5 che “le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle provincie nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt” così facendo ritenere che, il soggetto obbligato a versare l'addizionale in favore dell'Erario, fosse il fornitore di energia elettrica, che avrebbe eseguito il prelievo sull'utente finale e tale è stata l'interpretazione corrente.

Data per nota la questione della compatibilità, o meno, fra il diritto europeo e la normativa nazionale sulle addizionali in materia di energia elettrica, in questa sede è sufficiente rilevare che l'oggetto specifico di contrasto è costituito dall'individuazione, o meno, nel fornitore di energia elettrica del soggetto tenuto a rimborsare l'utente finale inciso dal tributo in causa, accertatane la non conformità con il diritto europeo.

La questione, particolarmente complessa, non è stata risolta neppure dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 aprile 2024, nella causa C 316/22.

La sentenza 43 della Corte Costituzionale, depositata il 15 aprile 2025 – espungendo dall'ordinamento l'articolo 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, nella legge 20 del 1989, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 26 del 2007 – ha, però, definito la questione privando, ex tunc, l'agire del fornitore di energia elettrica di qualsivoglia legittimazione.

Venuta meno la norma istitutiva del tributo, il prelievo operato dal fornitore di energia elettrica a carico del consumatore deve essere valutato in termini di indebito oggettivo.

Il prelievo in questione risulta ormai privo di qualsivoglia titolo giuridico e le relative somme devono essere restituite dal fornitore di energia elettrica al consumatore finale che agisca ai sensi dell'articolo 2033 cc, salva la maturata ed eccepita prescrizione.

Nella vicenda in esame, la *Controparte_1* ha riconosciuto di avere eseguito i dedotti prelievi e di avere versato il relativo ricavato agli Enti beneficiari, rivendicandone la doverosità per effetto delle norme, successivamente, dichiarate incostituzionali.

Deve evidenziarsi, peraltro, che la richiesta di rideterminazione dell'importo richiesto da parte convenuta da €. 54.720,00 ad €. 47.880,00 motivata dalla circostanza che solo dal 1° aprile 2010 i nuovi diritti previsti dalla Direttiva 2008/118/CE sarebbero stati attribuiti ai cittadini, essendo in vigore fino al 31/03/2010 la precedente Direttiva n. 92/12/CEE non può essere accolta in quanto la Corte Costituzionale, dichiarando incostituzionale e, pertanto rimuovendo dall'ordinamento, l'articolo 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. 511 del 1988 per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE ha ritenuto non sussistere i presupposti per l'applicazione di un'ulteriore imposta come l'addizionale provinciale sulle accise .

In particolare ha ritenuto che “affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica; 2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.

In merito, la Corte di giustizia ha precisato che la finalità specifica «è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C-434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C-437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 23). Affinché si possa considerare quale imposta che persegue una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione.

Con la medesima sentenza si è poi precisato che «[c]iò nondimeno, un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 29)».

Si è poi ulteriormente chiarito che «si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegue una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo (sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 32, e del 22 giugno 2023, Endesa Generación, C-833/21, EU:C:2023:516, punto 42)» (Corte di giustizia, sentenza 14 marzo 2024, causa C-336/22, f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG). Ha quindi concluso che «alla luce di tali criteri ermeneutici deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».

Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373). Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).»

Di talchè la dichiarata incostituzionalità della predetta imposta non può determinare la legittimità dell'imposta pur precedentemente applicata in quanto carente dei previsti presupposti. Conclusivamente la domanda attorea di ripetizione di indebito deve essere accolta con la condanna di *Controparte_1* all'immediato pagamento in favore di *Parte_1* della somma di €. 54.720,00 oltre interessi legali codicistici dalla domanda al soddisfo effettivo.

I vivaci contrasti interpretativi sulla questione controversa, che hanno reso necessari gli interventi della Corte di Giustizia UE e della Corte Costituzionale, integrano le «altre analoghe gravi ed eccezionali

ragioni” considerate dalla Corte Costituzionale, nella sentenza 77 del 19 aprile 2018, ai fini dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- a) Condanna *Controparte_1* all’immediato pagamento in favore di *Parte_1* della somma di €. 54.720,00 oltre interessi legali codicistici dalla domanda al soddisfo effettivo.
- b) Compensa le spese di lite tra le parti in giudizio.

Roma, 26 gennaio 2026

Il Giudice
dott.ssa Ivana Antonica